

CAMERA DEI DEPUTATI N. 921

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato **PROVENZANO**

Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione, in materia di forme e condizioni particolari di autonomia regionale, competenze legislative dello Stato e delle regioni e destinazione di risorse aggiuntive al Mezzogiorno, alle isole e alle aree interne del Paese

Presentata il 23 febbraio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale intende riformare il modello di regionalismo introdotto dalla riforma approvata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, a partire da una revisione incisiva della cosiddetta « autonomia differenziata » e di alcune soluzioni incongrue insite nel riparto di competenze tra lo Stato e le regioni.

Non è questa la sede per fare un bilancio del regionalismo italiano, a più di cinquant’anni dalla sua attuazione. Tuttavia, pur trattandosi di un bilancio sicuramente complesso e articolato, è senz’altro possibile affermare che, nelle sue evoluzioni, di cui la riforma costituzionale del 2001 rappresenta un passaggio decisivo, non solo non ha contribuito a ridurre lo storico divario territoriale tra Nord e Sud del

Paese, ma anzi ne ha esteso i caratteri dalla dimensione economico-sociale a quella istituzionale, consolidando un vero e proprio « divario di cittadinanza ». Tale divario, peraltro, non si esaurisce più nella storica questione meridionale, ma riguarda il rapporto tra centro e periferie, tra aree urbane e aree interne.

Tutto questo incide non solo sul rispetto del principio di eguaglianza sancito all’articolo 3 della nostra Carta costituzionale, ma sulle stesse possibilità di sviluppo dell’Italia. Solo l’omogeneo progresso delle condizioni economiche, della qualità e della quantità delle infrastrutture, nonché del livello di effettivo godimento dei diritti fondamentali in tutto il territorio nazionale può mettere l’Italia in condizioni di competere con gli altri Paesi nello scenario europeo e globale.

La pandemia di COVID-19, la risposta europea con il *Next Generation EU* e ora la guerra in Ucraina con le sue conseguenze economiche e sociali, a partire dalla crisi energetica, suggeriscono di rafforzare quei presidi centrali di indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo che nel corso degli ultimi decenni si sono indeboliti, anche al fine di perseguire l'interesse nazionale nell'alveo del più generale interesse europeo.

A tutte queste necessità del Paese non sembra rispondere né l'attuale riparto di competenze tra lo Stato e le regioni previsto dall'articolo 117 della Costituzione, che ha prodotto un grave e gravoso contenzioso costituzionale di fronte alla Consulta, né tanto meno la possibilità di ulteriore differenziazione regionale prevista dall'attuale terzo comma dell'articolo 116.

D'altra parte, proprio l'esperienza di questi anni e i numerosi tentativi, sino ad oggi rimasti vani, di dare attuazione a tale cosiddetta « autonomia differenziata », ci hanno convinto della necessità di una sua revisione al fine di renderla compatibile con le esigenze del Paese e, in particolare, tenendo conto di quanto emerso nel dibattito politico e dottrinale, con la necessità di salvaguardare l'unità giuridica, culturale e sociale della nazione.

L'autonomia differenziata *ex* articolo 116 vigente, che può essere chiesta da ciascuna regione nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, ossia le materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, e in parte anche nelle materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo, ossia tra le competenze esclusive dello Stato, rappresenta infatti un grave rischio: si pensi alle potenziali conseguenze in materie delicatissime come l'istruzione, che se articolata su base regionale e non più nazionale, rischierebbe di ampliare le disuguaglianze purtroppo già esistenti, ma soprattutto di compromettere un pilastro della cittadinanza e la stessa unità del Paese. Non solo, tale forma di « autonomia differenziata » può di fatto determinare la lesione degli interessi di altre regioni e condurre potenzialmente a una concorrenza competitiva, e non cooperativa, tra le

regioni stesse, sacrificando le potenzialità di crescita e di sviluppo delle regioni storicamente più fragili o deboli, e dunque dell'intero Paese. Non va dimenticato, infatti, che gli studi condotti in materia da ricercatori di diversi orientamenti e sensibilità culturali hanno dimostrato come l'esistenza, e a maggior ragione l'acuirsi, di gravi squilibri territoriali, quanto a sviluppo economico ed effettivo godimento dei fondamentali diritti civili e sociali, rappresenta un freno anche per le aree economicamente più sviluppate, che meglio potrebbero affermare le proprie potenzialità in un contesto di interdipendenza, di generale e condiviso sviluppo nazionale.

Così com'è al momento configurata, poi, l'autonomia, che può essere rivendicata senza alcun criterio d'accesso e senza di fatto nessuna condizione particolare se non quella dell'intesa tra lo Stato e la regione stessa, va ad incidere direttamente sulla forma di Stato del nostro ordinamento.

In questi anni, la crisi sanitaria, economica e sociale derivante dalla pandemia di COVID-19 ha reso evidente come le disuguaglianze storicamente presenti nel nostro territorio si siano accresciute ed ha ulteriormente evidenziato come numerosi diritti fondamentali, quali ad esempio la salute, l'istruzione, la mobilità, il lavoro, non siano stati affatto garantiti in maniera uguale in tutto il territorio nazionale. D'altra parte, proprio le risposte a quell'emergenza hanno evidenziato la necessità di un maggiore coordinamento strategico dell'azione pubblica. E oggi, il compito, a fronte della grande opportunità offerta dalle risorse europee nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è quello di rimuovere gli squilibri territoriali, perseguendo uno sviluppo sostenibile e diffuso dell'intero Paese, liberando il potenziale inespresso di interi territori. Del resto, l'ammontare delle risorse del PNRR è anche il frutto della disomogeneità dei parametri economici e sociali che affligge storicamente le varie regioni d'Italia e pertanto gli investimenti previsti sono stati prioritariamente orientati al superamento dei divari territoriali.

Le modifiche costituzionali proposte, sia del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni sia del regionalismo differenziato, prevedono una serie di novità rispetto al testo vigente.

Innanzitutto, l'autonomia differenziata viene prevista essenzialmente come una possibile e più incisiva riarticolazione della potestà legislativa regionale, e per tale ragione viene espunta dall'articolo 116 della Costituzione per essere inserita nell'articolo 117. L'ampliamento della potestà legislativa delle regioni è concesso con legge dello Stato non più sulla base di un'intesa tra lo Stato e la singola regione, che ha sollevato notevoli perplessità in dottrina e che, come dimostrato dall'esperienza degli ultimi vent'anni, è apparsa assai difficile da portare a compimento. Nella modifica proposta l'iniziativa spetta alla regione interessata. Tuttavia, affinché tali forme particolari di autonomia possano essere concesse con legge dello Stato occorre che esse siano giustificate da specificità territoriali, sentiti gli enti locali, nella piena garanzia dei principi dell'articolo 119 della Costituzione e soprattutto dell'effettivo godimento in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: tutto ciò per evitare che l'ampliamento delle competenze a favore di alcune regioni possa andare a detrimento delle altre.

Tale garanzia rappresenta un ulteriore rafforzamento dei principi costituzionali. Il vigente articolo 120, secondo comma, della Costituzione già prevede che il Governo può sostituirsi a organi delle regioni « quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ». Nel bilanciamento tra le esigenze dell'autonomia e quelle dell'eguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali in tutto il territorio nazionale, insomma, devono essere queste ultime ad avere la prevalenza: sicché la differenziazione tra le attribuzioni spettanti alle varie regioni è possibile al fine di favorire, e non di ritardare, o peggio, addirittura di ostacolare, livelli omogenei di godimento dei fondamentali

diritti civili e sociali in tutto il territorio nazionale.

Le nuove forme di autonomia proposte, lungi dall'intaccare la forma di Stato attualmente esistente, puntano a tenere in considerazione le specificità territoriali esistenti, nella salvaguardia dei pilastri di un'uguale cittadinanza, con l'obiettivo di arrivare a una gestione più efficiente ed efficace di talune materie su base regionale e alla riduzione delle disuguaglianze esistenti, attraverso la garanzia effettiva, a tutti, nel territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

La legge dello Stato con cui vengono concesse le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia resta una legge rafforzata, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, come attualmente previsto; tuttavia, a garanzia del fatto che la concessione di forme e condizioni particolari di autonomia a una regione non debba pregiudicare le potenzialità di crescita e di sviluppo di un'altra, si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità che entro tre mesi dalla data di pubblicazione, qualora ne facciano richiesta un quinto dei membri di ciascuna Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, la legge sia sottoposta a un *referendum* consultivo. In caso di *referendum*, la legge è approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi, se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

Va infine segnalato che nella riscrittura del regionalismo differenziato, le forme e le condizioni di autonomia, che restano riconosciute nelle materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, e soltanto in alcune circoscritte materie di competenza esclusiva statale, mutano al mutare del riparto di competenze. Pertanto, come sopra accennato, la modifica del regionalismo differenziato e la riscrittura delle competenze statali e regionali appaiono intrinsecamente connesse.

La modifica del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione è il cardine di questa

riforma e nasce dall'esigenza improrogabile di correggere alcune incongrue, inefficaci e inefficienti soluzioni previste dalla citata riforma del 2001 e di valorizzare gli approdi cui sono giunte la giurisprudenza costituzionale e la dottrina giuspubblicistica.

Tra le materie maggiormente interessate dalla presente proposta di revisione costituzionale vi è quella, particolarmente significativa, della sanità. Nonostante l'enorme contenzioso costituzionale sorto in materia tra lo Stato e le regioni si sia leggermente ridotto negli anni immediatamente anteriori alla pandemia di COVID-19, proprio la crisi sanitaria ha messo a nudo come il ritaglio di competenze disegnato dalla riforma del 2001 del titolo V della Costituzione, anziché assicurare *standard* omogenei, o comunque assimilabili, di assistenza sanitaria ai cittadini residenti nelle diverse aree del Paese, abbia acuito i divari e reso meno efficiente il sistema nel suo complesso. Non appare sufficiente, pertanto, lasciare in capo allo Stato la competenza in materia di profilassi internazionale, come ha stabilito di recente la Corte costituzionale con la sentenza n. 37 del 12 marzo 2021, o quella sulla determinazione dei livelli essenziali di assistenza, per assicurare omogeneità nella qualità e nella quantità delle prestazioni e dei servizi sanitari. Neppure il ricordato potere sostitutivo del Governo *ex* articolo 120 della Costituzione, concretatosi nei piani di rientro dal *deficit* sanitario e in lunghissimi commissariamenti di alcuni servizi sanitari regionali, ha portato ad apprezzabili risultati in tema di economicità e, soprattutto, di efficientamento complessivo del sistema sanitario, nonché di una progressiva convergenza qualitativa dei servizi offerti in tutto il territorio del Paese. A tal fine, ferma restando la competenza regionale in materia di organizzazione sanitaria, si propone di affermare con nettezza la competenza statale in materia di tutela della salute per rafforzare il ruolo propulsore e perequativo che solo il legislatore nazionale può svolgere perché il diritto fondamentale alla salute sia assicurato in tutto il territorio nazionale con eguali *standard* qualitativi e

quantitativi, fatte salve, ovviamente, le autonome scelte organizzative di ciascuna realtà regionale nell'ambito delle proprie competenze concorrenti.

Altra materia assai rilevante che viene ricondotta tra le competenze esclusive dello Stato è quella relativa alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell'energia. La riforma costituzionale del 2001, infatti, aveva inserito tale materia tra le competenze concorrenti, dando origine ad un'accesa conflittualità tra lo Stato e le regioni che ha persino determinato in alcuni casi l'interruzione della costruzione delle infrastrutture energetiche. Ne sono scaturiti forti limiti allo sviluppo della rete di distribuzione nazionale e il conseguente ritardato o mancato raggiungimento da parte dell'Italia degli obiettivi fissati in ambito sovranazionale dalla disciplina dettata dal diritto dell'Unione europea. A seguito di tale conflittualità, la Corte costituzionale ha avuto occasione di intervenire sul tema, determinando di fatto un sostanziale riassorbimento della materia in capo allo Stato, sia pur a Costituzione invariata. Del resto l'assegnazione dell'ambito energetico alla competenza concorrente non poteva che apparire incongrua alla luce della rilevanza di questa materia in termini di approvvigionamento e di obblighi internazionali, che la rendono certamente non confinabile entro le dimensioni regionali. Ed è stato proprio l'intervento della Corte costituzionale che, a partire dalla nota sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003, ha progressivamente determinato una diversa collocazione dell'energia rispetto a quanto statuito dal tenore meramente letterale del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in particolare riconducendo in capo allo Stato il ruolo di raccordo irrinunciabile per la definizione del punto di equilibrio fra i vari interessi contrapposti. La presente proposta di legge costituzionale, riportando la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia tra le competenze esclusive dello Stato, si muove dunque nell'alveo già ampiamente disegnato dalla giurisprudenza costituzionale. Non solo, tra le conseguenze economiche della guerra di invasione dell'Ucraina da parte della Rus-

sia di Putin vi è stata la drammatica crisi energetica. Quest'ultima, unita alle impro-rogabili esigenze di transizione energetica, rende necessaria e urgente l'adozione di strategie energetiche di dimensione sovranazionale: il collocamento dell'energia tra le materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni apparirebbe, dunque, ancor più, un inefficiente e incomprensibile anacronismo.

Infine, di grande rilievo è la proposta di modifica dell'articolo 119 della Costituzione che nel quadro delle risorse aggiuntive che lo Stato destina per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, prevede che esse siano esplicitamente destinate al Mezzogiorno, alle isole e alle aree interne.

Il Costituente, infatti, era pienamente consapevole che tra le questioni più urgenti da porre all'attenzione delle istituzioni democratiche vi fosse il superamento dello storico divario del Paese, tanto da inserire espressamente nell'articolo 119 la necessità di valorizzare il Mezzogiorno e le isole mediante l'attribuzione di contributi speciali. La riforma del titolo V della Costituzione del 2001, invece, ha eliminato tale previsione, ma dopo più di vent'anni da quell'intervento tutti gli indicatori dimostrano come il divario tra le due macroaree si sia acuito, la questione meridionale abbia assunto forme nuove che in parte si sommano alle antiche, e che il tema della coesione territoriale riguarda tante parti del territorio nazionale, comprese le aree interne che subiscono il fenomeno dello spopolamento e della desertificazione produttiva e sociale.

Pertanto, appare necessario recuperare la coscienza, anche a livello costituzionale, di quanto sia indifferibile affrontare con risolutezza e in modo organico la più grave questione che il Paese si trascina sin dall'unificazione nazionale, così reinserendo al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione il riferimento al Mezzogiorno e alle isole, a cui vanno aggiunte le « aree

interne » dove si registrano nuovi e gravissimi fenomeni di frattura territoriale e che sono invece essenziali per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Tale intervento si aggiunge alle recenti modifiche introdotte dalla legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, che ha inserito all'articolo 119 un nuovo sesto comma in cui si prevede che « La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità ».

La presente proposta di legge costituzionale si compone di tre articoli.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione concernente il cosiddetto « regionalismo differenziato » la cui disciplina viene inserita nel nuovo quinto comma dell'articolo 117.

L'articolo 2 sostituisce integralmente l'articolo 117 della Costituzione, introducendo numerose modifiche rispetto al testo vigente. Le parole « ordinamento comunitario » sono sostituite con la locuzione tecnicamente preferibile di « diritto dell'Unione europea ». Vengono inoltre riviste le competenze esclusive statali e quelle concorrenti delle regioni, di cui al secondo e al terzo comma, ponendo rimedio ad alcune più evidenti incongruenze contenute nella riforma del 2001 del titolo V della Costituzione, fonte di un gravoso contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale e di rallentamenti e incertezze nei processi decisionali e realizzativi.

In questa prospettiva si attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di « tutela della salute » e si lascia alla legislazione concorrente l'« organizzazione del servizio sanitario ». Le norme generali sul governo del territorio e l'urbanistica, il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile, l'energia, le infrastrutture strategiche e le reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e internazionale vengono ricondotte alla competenza esclusiva statale.

Nel quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione si disciplina *ex novo* la possibilità di attribuire a talune regioni ulteriori forme e condizioni di autonomia nel ri-

spetto del principio democratico, nonché di quelli solidaristici, di eguaglianza e di unità e indivisibilità della Repubblica.

Nel sesto comma si introduce la clausola di supremazia, affermando il principio secondo cui la legge dello Stato può sempre intervenire su qualsiasi materia quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Si afferma, altresì, il principio secondo il quale le leggi e gli atti amministrativi delle regioni non pos-

sono mai disporre in contrasto con l'interesse nazionale.

Nell'ottavo comma viene potenziata la potestà regolamentare delle regioni e nel nono comma si estendono le politiche promozionali regionali per favorire l'accesso delle donne non soltanto alle funzioni elettive, ma anche a quelle di governo a livello regionale e statale.

L'articolo 3, infine, inserisce l'espresso riferimento al Mezzogiorno, alle isole e alle aree interne nell'articolo 119 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

(Abrogazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione)

1. Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa e tributaria;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione e sulla tutela della salute;

o) norme generali sulle politiche sociali, sulle politiche del lavoro, sulla formazione professionale e sulla tutela e sicurezza del lavoro; previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

t) norme generali sul governo del territorio e l'urbanistica;

u) sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e internazionale e relative norme di

sicurezza; porti e aeroporti di interesse nazionale e internazionale.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti con l'Unione europea delle regioni; promozione dello sviluppo economico locale e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; offerta formativa professionale e organizzazione delle politiche attive del lavoro; formazione e prevenzione in materia di tutela e sicurezza del lavoro; ordinamento delle professioni; organizzazione dei servizi scolastici e promozione del diritto allo studio, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; organizzazione del servizio sanitario; promozione dei prodotti alimentari; ordinamento sportivo; porti e aeroporti civili di interesse regionale; reti di trasporto e di navigazione di interesse regionale e interregionale; previdenza complementare e integrativa; promozione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al secondo comma, lettere *p)* e *q)*, limitatamente al commercio con l'estero, e al terzo comma possono essere attribuite alle regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, motivata da specificità territoriali e sentiti gli enti locali, nella piena garanzia dei principi di cui all'articolo 119 e dell'effettivo godimento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in tutto il territorio nazionale. La legge è approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera ed è sottoposta a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla

sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validi.

La legge dello Stato può sempre intervenire in qualsiasi materia quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Le leggi e gli atti amministrativi delle regioni non possono mai disporre in contrasto con l'interesse nazionale.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle regioni secondo la rispettiva competenza legislativa. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I comuni e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto delle leggi statali e regionali.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive e di governo a livello regionale e locale.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro

Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 119 della Costituzione)

1. Al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, dopo le parole: « lo Stato destina risorse aggiuntive » sono inserite le seguenti: « per il Mezzogiorno, per le isole e per le aree interne ».



19PDL0025600